FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. ALBERICO MARCHESI AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLE ELEZIONI PER LA RAPPRESENTANZA DEGLI ALLENATORI IN ASSEMBLEA E CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. PER L'AREA SUD (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 58 del 3.3.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Alberico Marchesi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL SIG. ANTONIO ROSATI (PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VARESE 1919 S.P.A. NELLE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12 E 2012/13) AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 24 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL'11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Antonio Rosati, riduce le sanzioni dell'inibizione a mesi 12 e dell'ammenda a €5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO SRL DAGLI ADDEBITI CONTESTATI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 241/1221 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 - NOTA N. 242/1222 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 16.01.2017)

La C.F.A. vista l'istanza proposta dal difensore della società US Latina Calcio srl, sentito il rappresentante della Procura Federale presente in udienza, che non si è opposto al differimento,

RINVIA

la trattazione del giudizio al giorno 3.04.2017 alle ore 15.00;

CONFERMA

la sospensione della decorrenza dei termini per la definizione del presente giudizio e, segnatamente quello di cui all'art. 34 bis C.G.S..

La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

III COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 4. C.O.N.I. COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE AI SIGG.RI:
 - FABRIZIO MAGLIA INIBIZIONE MESI 3;
 - DOMENICO GIAMPÀ SOUALIFICA MESI 6 E AMMENDA DI €30.000:
 - LUIGI CONDÒ INIBIZIONE ANNI 3 E AMMENDA DI €50.000;

SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 119/CFA DEL 5.5.2016 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 9/2017 del 27.1.2017)

La C.F.A., all'esisto del giudizio di rinvio, conferma le sanzioni inflitte.

| IL PRESIDENTE |
|----------------|
| Sergio Santoro |
| |

Pubblicato in Roma il 23 marzo 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio